

LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1992, N. 3

**Bilancio di previsione della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige per l'esercizio finanziario 1992 e
bilancio triennale 1992-1994¹**

Art. 1 (Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2 (Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 364.462.000.000 in termini di competenza ed in lire 649.300.000.000 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1992.

Art. 3 (Stato di previsione della spesa)

¹ In B.U. 4 febbraio 1992, n. 5 – Suppl. n. 1.

1. È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1992 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 4 (Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1992 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative, che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Per il medesimo esercizio i pagamenti corrispondenti sono determinati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

2. Per l'anno finanziario 1992 le somme che si assegnano alle Province autonome di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative, sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

3. Per le finalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 12.950.500 quale quota di associazione all'I.S.A.P.R.E.L. per l'anno 1992.

4. Per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7 è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa di lire 450 milioni che si iscrive al capitolo n. 1650 dell'annesso stato di previsione della spesa. L'importo di lire 450 milioni è assegnato per metà alle associazioni rappresentative dei comuni (ANCI e UNCEM) operanti nella Provincia di Trento e per metà a quelle operanti nella provincia di Bolzano.

Art. 5 (Fondi di riserva)

1. L'importo del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine previsto dall'art. 17 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 10, è stabilito per l'anno 1992 in lire 2.000.000.000. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'annesso elenco n. 1.

2. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 è stabilito per l'anno 1992 in lire 1.500.000.000. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al presente comma, sono quelle descritte nell'annesso elenco n. 2.

3. L'importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa di cui all'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 1992 in lire 1.500.000.000.

Art. 6 (Capitoli aggiunti)

1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti.

Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

2. Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Art. 7 (Quadri generali riassuntivi)

1. Sono approvati in termini di competenza, rispettivamente di cassa, gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

Art. 8 (Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1992-1994 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1992.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
DEL BILANCIO DI COMPETENZA E DI CASSA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1992²

² Tabelle omesse in quanto di contenuto finanziario.